



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento – fase procedimentale – fase processuale – distinzione – sussiste – iscrizione nel registro delle indagini – atto iniziale del procedimento

Descrizione

Seppure il nuovo Codice del 2019 ha operato una tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare sportivo, non è possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento. Ciò in quanto il procedimento disciplinare sportivo - a differenza del processo giurisdizionale - per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell'unitarietà, come dimostrato dall'art. 45 del CGS che, nell'individuare gli organi del “sistema” della giustizia sportiva, li considera nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Pertanto, è l'iscrizione nel registro delle indagini che rappresenta l'atto iniziale del procedimento ai sensi dell'art. 119, comma 2, del CGS. (CFA, SS.UU., n. 30/2019-2020)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 125/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 45 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0125 CFA del 29 maggio 2024 (PF-Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi)